

Allegato A)

REGIONE PIEMONTE CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE PER LA STAGIONE 2022/2023

L'esercizio venatorio nella stagione 2022/2023, per il prelievo selettivo sul cinghiale è consentito con le seguenti modalità:

Periodo 19 marzo 2022 - 15 marzo 2023			
Classe	prelievo %	femmine	maschi
giovani (0-12 mesi)	60%	entrambi i sessi	
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

L'entità degli abbattimenti è approvata dalla Giunta regionale.

GIORNATE DI CACCIA CONSENTITE

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è pari a un massimo di tre.

La caccia di selezione al cinghiale negli ATC e CA è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite di cui all'articolo 18 Legge 157/1992 sopra richiamato, le giornate settimanali destinate al prelievo selettivo che non devono essere inferiori a tre e che possono coincidere con le altre forme di caccia.

Gli stessi comitati di gestione degli ATC e CA, nell'organizzazione della caccia di selezione, devono porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali possibile con questa forma di caccia. Gli stessi comitati possono altresì stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria in selezione al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 16 marzo al 26 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 27 marzo al 31 marzo dalle ore 6,00 alle 19,00;
- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 30 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 30 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

Fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, la caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

MODALITÀ' DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale, sino al 30 giugno 2022 potrà essere esercitata nel rigoroso rispetto delle "MISURE DI GESTIONE DEL CINGHIALE" previste al punto 2 dell'allegato all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l'utilizzo delle armi sotto riportate.

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
 - . a caricamento singolo manuale;
 - . a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a quattro cartucce;
 - . a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente massimo due cartucce, qualora il giorno di caccia coincida con una giornata durante la quale è ammesso l'esercizio venatorio ad altre specie;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a quello sopra riportato (mm 5,6 x 40); nonché l'uso dell'arco.

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.